

# Nuove regole per gli ASSEGNI e NOVITÀ per i pagamenti in contante e i libretti al portatore

**Le nuove regole per assegni e vaglia postali, pagamenti in contante e libretti al portatore  
(D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D.L. n. 78 del 31/05/2010)**

## Come devo comportarmi quando emetto un assegno?

Gli assegni emessi a partire dal 31 maggio 2010 per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno riportare tutti la clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o la ragione sociale del beneficiario. I carnet di assegni, sono rilasciati già muniti della clausola di non trasferibilità.

Potranno, tuttavia, essere emessi assegni, di importo inferiore a 5.000 euro privi della clausola “non trasferibile” utilizzando gli appositi moduli rilasciati da una banca o da Poste Italiane e per i quali è stata pagata l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo.

L’imposta di bollo sarà versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario.

## Chi deve apporre la clausola “non trasferibile”?

La banca o Poste Italiane provvedono già dal 30 aprile 2008 a consegnarle i moduli di assegno riportanti la clausola “non trasferibile”.

Sui moduli di assegni in suo possesso rilasciati prima del 30 aprile 2008, la clausola “non trasferibile” dovrà essere apposta da lei stesso ed è obbligatoria in caso di emissione di assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro.

## Con le nuove norme antiriciclaggio è possibile richiedere a Poste Italiane o alla banca moduli di assegno privi della clausola “non trasferibile”?

Sì, ma per ottenerli deve farne richiesta scritta all’Istituto con il quale intrattiene il rapporto di conto corrente pagando, per ciascun modulo, 1,50 euro a titolo di imposta di bollo. L’imposta di bollo è versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario.

## Quando posso emettere assegni privi della clausola “non trasferibile” e per i quali è stata pagata l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun modulo?

Lei può emettere assegni in forma libera, ossia privi della clausola “non trasferibile”, se emessi per importi inferiori a 5.000 euro.

Può utilizzare tali moduli anche per importi pari o superiori a 5.000 euro purchè lei stesso apponga la clausola “non trasferibile” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

## Cosa cambia per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari?

Anche questi titoli devono riportare la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

## Posso richiedere l’emissione di assegni circolari, vaglia postali ordinari e circolari e vaglia cambiari privi della clausola “non trasferibile”?

Sì, può richiedere l’emissione di tali titoli privi della clausola “non trasferibile”, per importi inferiori a 5.000 euro, avanzando richiesta scritta alla banca o a Poste Italiane e pagando un’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun titolo. L’imposta di bollo è versata dalla banca o da Poste Italiane all’erario.

Si rammenta, comunque, che i vaglia postali ordinari mantengono il limite massimo di valore per operazione ad € 2.582,28.

## Posso continuare ad emettere assegni a me medesimo?

Sicuramente, però gli assegni tratti all’ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane e quindi li può incassare solo il traente senza possibilità di girarli ad altri.

L’assegno tratto all’ordine del traente (m.m., a me stesso, mio proprio o altre locuzioni equivalenti) può essere di importo pari o superiore a 5.000 € purchè rechi la clausola di non trasferibilità.

## **Per gli assegni che avevo già in mio possesso alla data del 30 aprile 2008 come mi devo comportare?**

I moduli di assegno in suo possesso, rilasciati prima del 30 aprile 2008, potranno essere ancora utilizzati come assegni liberi se di importo inferiore a 5.000 euro (dal 31 maggio 2010); con l'apposizione, da parte sua, della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro.

## **Quali sono le conseguenze in caso di violazione delle nuove norme sugli assegni?**

In caso di violazione delle nuove norme sugli assegni (ad esempio mancata apposizione della clausola di "non trasferibilità" sugli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro) possono essere applicate delle sanzioni amministrative pecuniarie dall'1 al 40% dell'importo trasferito; la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore, nel minimo, all'importo di tremila euro.

## **Quali sono le novità per i libretti al portatore?**

Dal 31 maggio 2010 i libretti di deposito al portatore possono avere solo un saldo inferiore a 5.000 euro e quindi non è più possibile aprire libretti di deposito per un importo pari o superiore al predetto limite.

## **Se avessi già un libretto di deposito con un saldo pari o superiore a 5.000 euro?**

Questi libretti devono essere regolarizzati (estinzione o riduzione del saldo al di sotto di 5.000 euro) entro il 30 giugno 2011.

## **Con quali modalità posso procedere alla regolarizzazione dei libretti di deposito al portatore con un saldo pari o superiore a 5.000 euro?**

Occorre:

- estinguerli;
- prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un importo inferiore a 5.000 euro;
- estinguerli e trasformarli in libretti nominativi.

## **E se dopo la regolarizzazione fosse superato il limite previsto dalla normativa, ad esempio nel caso di accredito degli interessi?**

È obbligo del possessore recarsi presso l'Ufficio Postale per ricondurre il saldo nel limite previsto dalla Legge.

## **In caso di cessione del libretto al portatore cosa occorre fare?**

Il cedente, entro 30 giorni dal trasferimento del libretto, deve comunicare, a Poste Italiane l'avvenuto trasferimento e i dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo, il Codice Fiscale ed estremi del documento di riconoscimento della persona fisica ovvero la denominazione, la sede legale e il Codice Fiscale/P.IVA della persona giuridica) del cessionario e la data del trasferimento.

## **In caso di presentazione di un libretto al portatore ceduto prima del 30 aprile 2008, cosa occorre fare?**

Al momento della presentazione all'incasso, il nuovo possessore può rilasciare un'autocertificazione contenente nome e cognome del cedente e la data in cui è avvenuta la cessione.

## **Cosa succede se le nuove norme sui libretti al portatore non vengono rispettate?**

Ai libretti che presentano un saldo pari o superiore a 5.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria; detta sanzione non può essere inferiore all'importo di tremila euro.

Inoltre nel caso in cui:

- non si provvedesse a regolarizzare i libretti già in nostro possesso (ossia quelli aperti prima del 31 maggio 2010) entro il 30 giugno 2011;
  - si dimenticasse di comunicare i dati della persona alla quale abbiamo ceduto i libretti, l'accettazione di questi e la data di cessione;
- si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.